



Assicurazione di capitali con premio unico	LIG 29 lett. b LIFD 20 I lett. a
---	---

Cfr. in merito a questo tema anche la circolare no. 24 sulle assicurazioni di capitali con premio unico (periodo fiscale 1995/96).

1. ESPOSIZIONE DEL PROBLEMA

Secondo LIG 29 lett. b e LIFD 20 cpv. 1 lett. a gli utili da assicurazioni di capitali con premio unico sono esenti da tasse, se l'assicurazione di capitali serve alla previdenza. Questa esenzione fiscale costituisce un'importante incursione nel sistema dell'imposizione del reddito netto complessivo. In diversi ambiti la normativa genera difficoltà di interpretazione, che in seguito andranno discusse.

È data un'assicurazione di capitali esentasse ai sensi della legge quando

- esiste un prodotto assicurativo consentito (cfr. cif. 2),
- l'assicurazione serve alla previdenza (pagamento dopo i 60 anni; durata minima cinque anni; stipulazione prima del compimento dei 66 anni) (cfr. cif. 3) e
- sono state rispettate le regole sul finanziamento (cfr. cif. 4).

Se queste premesse sono adempiute, subentrano i seguenti effetti fiscali:

- l'assicurazione di capitali sottostà, con il suo valore di riscatto, all'imposta sulla sostanza;
- gli interessi passivi possono essere dedotti dal reddito nella misura prevista da LIG 36 lett. a;
- il versamento in caso di sopravvivenza avviene esentasse;
- il versamento in punto di morte soggiace all'imposta di successione.

A dipendenza della lacuna della configurazione giuridica subentrano differenti conseguenze fiscali.

2. CONCETTO DI ASSICURAZIONE DI CAPITALI

Per assicurazioni di capitali si intendono assicurazioni, nelle quali la prestazione viene erogata in caso di decesso o al raggiungimento di una determinata età. Alla questione se il rispettivo prodotto assicurativo costituisca un'assicurazione di capitali ai sensi della legge, risponde la AFC per tutti i cantoni. Ai cantoni viene periodicamente trasmessa una lista dei prodotti assicurativi valutati (ottenibile presso la AFC; [Lettere circolari](#)).

Se è dato un prodotto assicurativo, che non figura sulla lista, va chiesto (tramite il capo-sezione) alla AFC come si debba valutare fiscalmente il prodotto.

Se un'assicurazione non può essere qualificata come assicurazione di capitali ai sensi della legge, al momento del versamento viene imposta come utile patrimoniale la differenza fra il premio unico e l'importo pagato. L'imposizione avviene, unitamente al resto del reddito, con l'aliquota piena; gli utili non vengono ripartiti, neppure per la determinazione dell'aliquota, sulla durata dell'assicurazione.

3. A SCOPO DI PREVIDENZA

Gli utili da assicurazioni di capitali con premio unico sono esenti da imposte soltanto se l'assicurazione serve alla previdenza. Secondo l'esplicita regolamentazione contenuta nella legge, ciò è il caso quando l'assicurazione viene versata dopo il compimento dei 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale, che è durato almeno 5 anni.

Inoltre le assicurazioni di capitali con premio unico possono essere stipulate, stando a quanto espressamente statuito nella legge, soltanto entro il compimento dei 66 anni di età.

Se l'assicurazione di capitali non soddisfa i criteri citati e non è a scopo di previdenza ai sensi della legge, al momento del pagamento viene imposta quale utile patrimoniale, con aliquota piena, la differenza fra il premio unico e l'importo versato.

4. FINANZIAMENTO DEL PREMIO UNICO

Spesso i premi unici vengono finanziati con mezzi di terzi. Gli interessi passivi che ne conseguono possono essere detratti dal reddito imponibile; per contro gli utili patrimoniali ottenuti con l'assicurazione di capitali non sono imponibili. Questo effetto voluto dal legislatore, ma insoddisfacente dal punto di vista del diritto tributario, va accettato per principio. Per contro si devono combattere gli abusi di questa normativa.

Quando lo strumento dell'assicurazione di capitali a premio unico viene scelto solo per risparmiare sulle imposte e non corrisponde più alle condizioni economiche del contribuente, gli interessi passivi non possono più essere detratti. È il caso se la sostanza netta del contribuente non è considerevolmente superiore all'assicurazione di capitali a premio unico finanziata con mezzi di terzi (cfr. TA LU 22 novembre 2005, A 04 243 [<http://www.gerichte.lu.ch/index/rechtsprechung.htm>] con rinvii). In pratica gli interessi passivi non sono deducibili se

- l'assicurazione di capitali supera il 60% della sostanza netta del contribuente, mentre ad eccezione degli immobili (valore venale secondo la stima ufficiale indicizzata) sono determinanti i valori fiscali, oppure
- se la situazione reddituale del contribuente non permette la maturazione di interessi sul capitale di terzi e provoca un ulteriore indebitamento.

Esempio di applicazione della regola del 60%

- ⇒ I contribuenti A, B, C e D vagliano la possibilità del finanziamento di un'assicurazione di capitali con premio unico. Viene presa in considerazione un'assicurazione con un premio unico di CHF 300'000.–. A e B vogliono finanziare questa assicurazione con mezzi terzi, C impiega a titolo di finanziamento un proprio deposito vincolato (CHF 100'000.–) e il resto lo finanzia con mezzi terzi mentre D vende i propri titoli e finanzia il premio unico con mezzi propri. La situazione finanziaria dei tre contribuenti si presenta come segue (in migliaia di franchi):

	A	B	C	D
<i>Sostanza netta secondo dichiarazione fiscale</i>	350	350	350	350
<i>Immobilie: correzione valore venale</i>	150			
<i>Sostanza impiegata per assicurazione di capitali</i>	0	0	-100	-300
<i>Sostanza determinante</i>	500	350	350	350
<i>Di cui 60% finanziamento terzo consentito</i>	300	210	210	210
<i>Finanziamento terzo effettivo</i>	300	300	200	0
	<i>ok</i>	<i>no</i>	<i>ok</i>	<i>ok</i>

Se vi è un illecito finanziamento con mezzi terzi, gli interessi passivi non possono essere complessivamente detratti dal reddito, in quanto l'intero negozio giuridico deve essere respinto a titolo di evasione fiscale. La questione dell'evasione fiscale si pone unicamente laddove si parte da un'assicurazione di capitali che può essere versata esentasse. Unicamente in questi casi la stipula di un'assicurazione di capitali si traduce in un risparmio sulle imposte. La limitazione della deduzione degli interessi passivi (sono deducibili al massimo gli utili patrimoniali più ulteriori CHF 50'000.–; LIG 36 lett. a; LIFD 33 I lett. a) non ha alcun influsso sulla riserva dell'evasione fiscale (cfr. in merito H.-J. Neuhaus, Die steuerlichen Massnahmen im Stabilisierungsprogramm 1998, in: ASA 68, pag. 292; come pure circolare no. 1 2001/2002, pubbl. in ASA 69, pag. 178; P. Locher, Kommentar zum DBG, Basel 2001, art. 20 cif. 35).

5. NORMATIVA TRANSITORIA

5.1 Cantone

Per le assicurazioni di capitali a premio unico il legislatore cantonale non ha definito, contrariamente alla Confederazione (cfr. sotto, cif. 5.2), alcuna regolamentazione di transizione. Pertanto valgono le disposizioni attuali (in particolare l'età massima di 66 anni per la stipulazione dell'assicurazione) anche per un'assicurazione di capitali stipulata prima dell'entrata in vigore di LIG 29 lett. b nell'attuale versione (1.1.2001), per il cui

pagamento è però applicabile la nuova legge. Si applicano le disposizioni generali dell'art. 187 LIG.

Se il versamento dell'assicurazione di capitali sottostà all'imposizione, esso rientra nel computo ordinario. Un'accumulazione di sostanza realizzata nel 2008 è oggetto dell'imposta sul reddito nell'anno fiscale 2008. Pertanto si applicano le disposizioni della legge fiscale vigente nel 2008. Un'assicurazione di capitali può essere pagata esentasse unicamente se soddisfa le condizioni della legge vigente nel 2008.

Con riferimento alla limitazione a 66 anni dell'età per la stipulazione di un'assicurazione fa stato quanto segue: le assicurazioni di capitali con premio unico stipulate entro il marzo 1997, ossia prima dell'introduzione di un'età limite per la contrazione di un'assicurazione (cfr. la pubblicazione della rispettiva prassi in RGLG 4/1996), possono essere versate esentasse anche se nel momento in questione il contribuente aveva superato i 66 anni di età.

5.2 Confederazione

Nel caso dell'imposta federale diretta vanno osservate le normative transitorie secondo LIFD 205a I e II: tenor LIFD 205a I nel caso di assicurazioni di capitali, stipulate prima del 1.1.1994, gli utili sono esenti da imposta, per quanto al momento del versamento il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l'assicurato abbia compiuto i 60 anni. Secondo LIFD 205a II nel caso di assicurazioni di capitali con premio unico, concluse fra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1998, gli utili sono esenti da imposta, se al momento del pagamento il rapporto contrattuale dura da almeno cinque anni e l'assicurato ha compiuto il 60° anno di età. Pertanto in questi casi non si esige il rispetto del vincolo dei 66 anni come età massima consentita per la stipulazione.

6. INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE

L'Amministrazione delle imposte riceve spesso richieste di chiarimenti preliminari in particolare per assicurazioni di capitali di importi elevati. Per evitare successivi problemi nella tassazione, ai contribuenti o ai rappresentanti assicurativi (muniti di procura) vanno forniti i ragguagli del caso.

Le rispettive richieste di informazioni devono essere trasmesse al Servizio giuridico ai fini della loro evasione risp. risposta. In questo modo è possibile garantire una prassi uniformata all'interno dell'Amministrazione delle imposte.

7. CASISTICA

7.1 Assicurazioni di capitali analoghe a rendite

Il contribuente 60enne stipula 8 diverse assicurazioni di capitali a premio unico. Dai 66 anni di età ogni anno è esigibile il pagamento di un'assicurazione di capitali.

Presupponendo che le altre premesse siano date, la contrazione di più assicurazioni non può essere ritenuta evasione fiscale. Si potrebbe sostenere che con questa soluzione si eludano le conseguenze fiscali di un'assicurazione pensionistica. Questa visione non è tuttavia sufficiente per ritenere questo modus operandi strano (tutela assicurativa, privilegio in caso di fallimento ecc.).

7.2 Assicurazione fra coniugi

Il contribuente 55enne stipula un'assicurazione di capitali sulla vita di sua moglie che ha 45 anni, in quanto i premi per il rischio di decesso sono molto contenuti. L'assicurazione di capitali giunge a pagamento dopo il compimento dei 60 anni; al momento del versamento la moglie ha 50 anni.

Il legislatore ha voluto privilegiare fiscalmente la previdenza individuale. Ne consegue che il contraente deve essere al contempo l'assicurato (cfr. circolare no. 24 concernente le assicurazioni di capitali con premio unico, cif. II.2, pag. 4). Pertanto non può essere fiscalmente privilegiata un'assicurazione sulla vita della moglie. Nel caso concreto l'assicurazione potrebbe anche non essere riconosciuta proprio perché per la valutazione tributaria è determinante l'età della persona assicurata (LIFD 20 I lett. a). Visto che al momento del pagamento la persona assicurata non ha ancora compiuto i 60 anni, il versamento non può avvenire esentasse.

7.3 Finanziamento di terzi

Stando all'ultima dichiarazione fiscale il contribuente dispone di una sostanza netta di CHF 300'000.-. L'immobile con un valore fiscale di CHF 400'000.- presenta un valore venale di CHF 900'000.-. Deve essere stipulata un'assicurazione di capitali di CHF 400'000.- (varianti con CHF 500'000.- risp. 600'000.-). Il premio unico viene interamente finanziato con capitale terzo.

Alla sostanza netta secondo la dichiarazione fiscale possono essere aggiunte le „riserve occulte“ sull'immobile, per cui la sostanza determinante è pari a CHF 800'000.-. L'assicurazione di capitali può ammontare al massimo al 60% di questa sostanza (= CHF 480'000.-). È accettabile un'assicurazione di capitali di CHF 400'000.-. Un'assicurazione di capitali di CHF 500'000.- è di poco sopra il limite consentito; dal momento che la valutazione dell'immobile implica certe imprecisioni e che la regola del 60% non è statuita a norma di legge, questa assicurazione di capitali è ancora ammissi-

bile. Un'assicurazione di capitali di CHF 600'000.- non è però più lecita; gli interessi passivi non potrebbero quindi essere dedotti (non dedotti integralmente).

7.4 Finanziamento di terzi

Il contribuente dispone di una sostanza determinante di CHF 1'200'000.- e di un reddito netto di CHF 55'000.-. Il basso reddito è il frutto di un cattivo esercizio della sua azienda. Si prevede di stipulare un'assicurazione di capitali con capitale unico interamente finanziata con mezzi terzi di CHF 600'000.-. Il prestito su polizza dovrebbe fruttare un interesse del 6%.

Sulla base della sostanza potrebbe essere stipulata un'assicurazione di capitali nell'ammontare previsto. Tuttavia, dal momento che il contribuente non può pagare gli interessi passivi correnti di CHF 36'000.- attingendo dal proprio reddito, il finanziamento terzo va respinto. Gli interessi debitori non possono essere dedotti dal reddito.

7.5 Investimento di denaro LPP

Il contribuente va in pensione anticipata a 64 anni e percepisce dai pilastri 2 e 3a prestazioni di capitale. Una volta pagate le imposte gli rimangono mezzi per un ammontare di CHF 500'000.-. Il contribuente intende stipulare 7 assicurazioni di capitali con premio unico per complessivamente CHF 500'000.-. Dai 70 anni di età del contribuente le assicurazioni vengono distribuite nel tempo a scadenze di due anni, il pagamento dell'ultima assicurazione diverrà esigibile quando il contribuente avrà 82 anni.

Il contribuente non ha ancora compiuto 66 anni; l'età, nella quale la prestazione assicurativa viene versata, non è rilevante ai fini fiscali. Può pertanto stipulare le assicurazioni di capitali. Né l'entità delle stesse né il loro scaglionamento nel tempo possono essere contestati.

7.6 Modifica del prodotto assicurativo

Il contribuente dispone di un'assicurazione di capitali impostata sull'indice e legata all'euro. Desidera convertire questa polizza in una polizza in CHF. La durata di validità e la somma dell'assicurazione restano invariate.

La conversione di un'assicurazione di capitali in un'altra assicurazione di capitali non costituisce un rimborso dell'assicurazione. La conversione può avvenire senza conseguenze fiscali.